

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART 414 CON DOMANDA EX 700 C.P.C.**

**E con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c**

Nell'interesse della Dott.ssa GAGLIANI Silvia, c.f.: GGLSLV94D57F251H, nata a Mistretta il 17.04.1994 e residente in Acquadolci (Me), in via Grotta S. Teodoro, n. 2, elettivamente domiciliata in San Fratello (Me), via Cirino Scaglione, 147, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Nicosia, c.f.: NCSFNC67A15H850A, tel./fax 0941799361, pec: studiolegalenicosia@pec.giuffre.it, che la rappresenta e difende per mandato su foglio separato e da ritenere in calce al presente atto

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Messina, in via dei Mille, is. 221, n. 65

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA**, in persona del Dirigente pro tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Messina, in via dei Mille, is. 221, n. 65

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del Dirigente pro



tempore, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, sita in Messina, in via dei Mille, is. 221, n. 65

### **E NEI CONFRONTI**

di tutti i docenti iscritti nella I fascia della Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e nella II fascia delle graduatorie di Istituto nonché degli iscritti nella II fascia della Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina e nella III fascia delle graduatorie di Istituto in cui la ricorrente risulta attualmente iscritta (*classe di concorso A032, Scienze della geologia e della mineralogia; A034, Scienze e tecnologie chimiche; A041, Scienze e tecnologie informatiche; A047, Scienze matematiche applicate; A060, Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado; B014, Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni*), che verrebbero scavalcati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### **FATTO**

1) La ricorrente, Dott.ssa Silvia Gagliani, è in possesso del diploma di laurea magistrale in ingegneria della sicurezza, conseguito in data 20.05.2022, nonché del diploma di geometra conseguito il 27.6.13 presso l'ITCG Tomasi di Lampedusa di Sant'Agata di Militello.

Per quanto qui interessa, è inoltre in possesso dei 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti dal legislatore



quale titolo di accesso alle procedure di reclutamento dei docenti disciplinate dagli artt. 5 e 18 bis del D. Lgs 59/17, attuativo della legge delega 105/15 (*V. Autocertificazione titoli, All 3*).

2) In data 24.5.2022, attraverso la piattaforma telematica predisposta dal Miur, ha presentato rituale istanza (*All. 1*) per il proprio inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze nella provincia di Messina per le seguenti classi di concorso:

- a) A032, Scienze della geologia e della mineralogia;*
- b) A034, Scienze e tecnologie chimiche;*
- c) A041, Scienze e tecnologie informatiche;*
- d) A047, Scienze matematiche applicate;*
- e) A060, Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado;*
- f) B014, Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni.*

3) Ha poi presentato, in data 14.08.2022, rituale istanza di informatizzazione nomine supplenze (*All. 2*), esprimendo con essa le preferenze consentite e rendendo tutte le prescritte dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.

4) Pur essendo però in possesso dei titoli per la propria iscrizione nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ben potendo far valere un titolo abilitante costituito dal **possesso congiunto del titolo di studio** (*la laurea magistrale per le classi di concorso di cui alla Tab. A del regolamento approvato con D.p.r. 14.2.16, n. 19, e il diploma di geometra per la classe di concorso di cui alla Tab. B del medesimo regolamento*) e dai **24**



**Crediti formativi universitari**, il sistema le ha permesso la sola iscrizione nella II fascia delle Gps e nella III fascia delle G.I. valide per il biennio 2022/23 e 2023/24, costringendola pertanto ad un illegittimo ed inaccettabile declassamento.

5) Ciò è accaduto, sostanzialmente, per effetto dell'attuale assetto regolamentare delineato dal Ministero dell'Istruzione con le OO.MM. n. 60 del 10.7.2020 e n. 112 del 6.5.2022, che riserva l'iscrizione alla I fascia delle Gps e nella II delle GI ai soli docenti in possesso di un titolo abilitante secondo il sistema vigente prima della riforma realizzata con d. lgs 13.4.2017, n. 59 (emanato com'è noto in attuazione della legge delega 13.7.2015, n. 107 e di sostanziale recepimento delle direttive comunitarie 2005/36 e 2013/55), oggi novellato per effetto del D.L. 30.4.2022, n. 36, convertito in legge 29.6.22, n. 79.

6) Ebbene, com'è agevole rilevare, tale regolamentazione ancorché reiterata dal Ministero resistente, ponendosi in un insanabile contrasto con norme primarie, anche di derivazione comunitaria, che nell'ottica di un generale riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria, hanno riconosciuto il valore abilitante al titolo di studio corredato dai prescritti 24 Cfu, equiparandolo fondamentalmente ai precedenti titoli abilitativi, si rivela del tutto illegittima e pertanto inidonea a precludere l'accesso alla I fascia delle GPS e alla II fascia delle GI per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**



-I-

**Illegittimità dell'O.M. 60 del 10.7.2020 e 112 del 06.05.2022 per palese violazione e/o mancata applicazione della L. 13.7.2015, n. 107 e del D.Lgs 13.4.2017, n. 59 nonché delle direttive comunitarie 2005/36 e 2013/55 .**

Alla ricorrente è stata preclusa l'iscrizione nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) a causa della manifesta distonia tra l'illegittima normativa regolamentare adottata dal Miur e le vigenti norme legislative in materia, sia interne che di derivazione comunitaria.

Con l'ordinanza 112/2022 il Ministero dell'Istruzione, persistendo nella propria antiggiuridica determinazione fondata sulla pregressa (e ormai superata) normativa, ha infatti inteso riservare l'accesso alla I fascia delle graduatorie per le supplenze relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado (GPS) ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ossia ai soli soggetti dotati di titoli abilitanti conseguiti secondo la disciplina normativa anteriore alla riforma attuata con L. 107/2015

**Ai soggetti in possesso del titolo di studio congiuntamente ai 24 CFU acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ha invece inteso destinare la collocazione in II fascia delle Gps e III delle GI sul presupposto che tale titolo non avesse quindi valore abilitante.**



Non a caso con l'art. 3, comma 9, dell'O.M. 112/22 è stato espressamente previsto che:

*Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*

*a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

*b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e*



*tecnologie didattiche;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*

*3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;*

*ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:*

*1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*

*2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;*

*3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.*

Siffatta previsione, che di fatto implica il sostanziale disconoscimento del valore attribuibile al titolo di studio unitamente ai prescritti crediti formativi non trova alcuna



legittimazione nella disciplina normativa introdotta nell'ordinamento per effetto delle direttive comunitarie e, sul piano del diritto interno, in virtù del D. Lgs 59/2017 (*attuativo della L. 13.7.2015, n. 107*), recentemente modificato con il D.l. 30.4.2022, n. 100, convertito in L. 29.6.2022, n. 36.

### **L'impatto con le direttive comunitarie**

Come affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 2823 del 22.03.2019 nonché dal Tribunale di Cassino con sentenza 452 del 22.5.2019, *la previsione di uno specifico titolo abilitativo ai fini dell'insegnamento contrasta con la normativa comunitaria secondo la quale l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa* (Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998).

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri





termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSIS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" ma non può rappresentare, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie.

Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale *"...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ... "*. In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito



quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento".

Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

### **L'impatto sulla normativa primaria interna**

Anche a voler prescindere dalla radicale linea interpretativa delle direttive comunitarie nella specifica materia e che comporta un sostanziale e totale disconoscimento delle procedure di abilitazione all'insegnamento, la regolamentazione ministeriale in quanto tesa a "blindare" determinati titoli di abilitazione secondo i prametri della vecchia disciplina che individuava nei superati Pas, Tfa e Ssis i titoli necessari per la partecipazione alle procedure di reclutamento (e, di conseguenza, per l'odierno accesso alla I fascia delle Gps e alla II delle G.I.) diverge -come accennato- dalla normativa legislativa interna, con la quale si pone in un evidente ed insanabile contrasto che postula pertanto la necessità della sua disapplicazione ovvero di una sua interpretazione costituzionalmente orientata.

L'art 1, comma 110, della legge delega n. 107 del 13.7.2015 ha individuato nell'abilitazione all'insegnamento il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi prevedendo espressamente che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui*



*all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento (...)” .*

In attuazione di tale legge, con l'art. 5 del D. Lgs. 59/2017, secondo la formulazione in vigore prima della modifica apportata con il citato d.l. 36/2022, è stato ridefinito (o, se vogliamo, è stato rivisto ed ampliato) il pregresso concetto di “abilitazione” (cioè quello ancor oggi mutuato irragionevolmente dal Miur resistente), essendo stato specificato che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare nelle discipline antropo.-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche..*

Com'è evidente, già con tale previsione, del tutto analoga a quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo per l'accesso ai



posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'art. 3, comma 4, lett.b del D. Lgs 59/17, il legislatore ha indubbiamente inteso equiparare ai fini dell'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti, l'abilitazione conseguita con i Pas, i Tfa e Ssis a quella che discende dal conseguimento dei 24 Crediti formativi universitari in specifici settori disciplinari.

Con la conseguenza, dunque, di dover assicurare anche a questi ultimi lo stesso trattamento giuridico e cioè lo stesso diritto ad essere inseriti nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI.

Se infatti l'accesso a tali fasce delle graduatorie deve essere consentito *–ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9, lett. a) dell'O.M. 112/22-* a chiunque possa far valere la specifica abilitazione, la elevazione del titolo di studio congiunto ai 24 crediti formativi al rango di titolo abilitante, equiparato ai tradizionali e previgenti titoli abilitativi, non può che comportare il diritto di chi li possiede all'analogo trattamento.

Tale interpretazione, che trova legittimazione nelle tante sentenze di merito che ormai hanno consentito la formazione di una copiosa e costante giurisprudenza, continua a costituire il parametro per definire ogni corretta decisione su tale materia.

Con il D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito in l. 29.6.2022, n. 79, è stato sostanzialmente riscritto il citato art. 5 del D.lgs. 59/2017 e rivisti i requisiti per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti.

Tale modifica, per quanto incisiva, lascia però impregiudicata la



rilevanza del citato orientamento giurisprudenziale formatosi sul valore abilitante del titolo di studio congiunto ai 24 cfu/cfa.

Con tale intervento legislativo è stato infatti introdotto l'art. 18 bis al fine di regolamentare con una disposizione transitoria il passaggio nel nuovo regime delineato dalla riforma, ed è stato previsto che **sino al 31.12.2024 l'accesso ai concorsi per le classi è altresì consentito a coloro che potranno far valere il titolo di studio congiuntamente ai 24 cfu/cfa purché conseguiti entro il 31.10.2022.**

In buona sostanza, pur prevedendo un nuovo percorso formativo finalizzato alla partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti, il legislatore ha inteso salvaguardare i titoli abilitativi conseguiti in conformità del modificato art. 5 citato e costituiti dal titolo di studio e 24 cfu/cfa.

Ne consegue che se sino alla data del 31.12.2024 ad essi deve essere riconosciuto il valore abilitante ai fini della partecipazione ai concorsi, deve anche riconoscersi (quantomeno fino alla stessa data) la dignità di titoli legittimanti l'inserimento nella I fascia delle Gps e nella II fascia delle GI.

## **-II-**

### **Sul diritto della ricorrente.**

Come già evidenziato, la dott.ssa Silvia Gagliani risulta attualmente inserita nella II fascia delle GPS, nella III delle GI e Gps incrociate sostegno II fascia.

Al di là di quanto si dirà nel prosieguo in ordine alla necessità di



rideterminazione del punteggio a lei attribuito, deve innanzitutto rilevarsi che potendo far valere per le discipline di insegnamento oggetto della domanda prodotta sia il titolo di studio prescritto per l'accesso alle relative classi di concorso che i 24 cfu/cfa in materia antro-po-sico-pedagogiche, la ricorrente è indubbiamente in possesso del necessario titolo per essere inserita nella I fascia delle Gps e nella II delle GI.

Infatti, mentre per le discipline di insegnamento identificate con codice A032, A034, A041, A047 e A060 la ricorrente può far valere quale titolo di accesso alla relativa classe di concorso la propria laurea in ingegneria della sicurezza (codice LM26), riguardo alla disciplina B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) può far valere il titolo di geometra, richiesto per il relativo accesso. Essendo inoltre in possesso dei prescritti 24 Cfu/Cfa acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, nella disciplina antro-po-sico-pedagogiche e tecnologie didattiche, in conformità alla previsione legislativa, ha senza alcun dubbio i requisiti per rivendicare con successo il proprio diritto ad aver riconosciuto il valore abilitante del titolo posseduto.

Il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle predette fasce, in quanto diritto soggettivo, non può assolutamente essere leso o compresso da atti amministrativi, suscettibili di disapplicazione ove ritenuti illegittimi, in virtù della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (art. 5, L. 2248/1865, All. E).



Pertanto, ove l'ordinanza ministeriale 112/2022 dovesse frapporsi al diritto suddetto, la stessa dovrebbe essere disapplicata e resa inefficace. Analoga sorte dovrebbe spettare ad altri eventuali atti amministrativi illegittimi e/o agli eventuali provvedimenti normativi di secondo grado.

Non è inutile, poi, osservare che in presenza di un titolo idoneo a consentire l'accesso al concorso per il reclutamento dei docenti, la non inclusione nella I fascia delle Gps e nella II fascia delle GI determinerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento giacché precluderebbe a chi quel titolo possiede di poterlo far valere per accedere ad un concorso riservato ma non anche alle graduatorie riservate agli abilitati.

Ciò, ovviamente, in violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione che consacrano i principi di uguaglianza, di efficienza e di imparzialità.

Come evidenziato altrove, il diritto qui rivendicato non risulta intaccato dalla modifica legislativa attuata con l'art. 44 del D.L. 30.4.22, n. 36, convertito in L. 29.6.22, n. 79, atteso che con la disposizione transitoria contenuta nel nuovo art. 18 *bis* è stato espressamente salvaguardato il titolo abilitante costituito dal possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 Cfu/Cfa. Con tale disposizione, infatti, è stato previsto che *“Fino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola*



*secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 6 dell'articolo 2-bis e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. **Fino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.***”

Ribadita quindi la perdurante validità quale titolo abilitante del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 crediti formativi, deve parallelamente affermarsi la rilevanza dello stesso titolo sino al 31.12.2024 ai fini dell’accesso alle fasce delle graduatorie riservate agli abilitati.

### **-III-**

#### **Sul punteggio**

Per la classe di concorso B014 la ricorrente ha ottenuto nella Graduatoria definitiva approvata con decreto n. 19024 del 26.8.22 la collocazione nel 92° posto, con 33 punti.

Tale quantificazione del punteggio, però, risulta errata sicché necessita di essere opportunamente emendata.

Con riferimento, infatti, a tale classe di concorso (Tabella B di cui





al regolamento approvato con D.p.r. 14.2.16, n. 19), accessibile con il diploma di geometra, la dott.ssa Silvia Gagliani ha fatto valere quale ulteriore titolo valutabile ai fini della determinazione del punteggio complessivo la propria laurea magistrale in ingegneria della sicurezza.

Avrebbe avuto pertanto diritto al riconoscimento di ulteriori punti 3, giusta “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, costituendo la laurea -nella fattispecie- titolo ulteriore rispetto al titolo di accesso alla classe di concorso B014 (*Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni*)

Pur avendola indicata, stranamente non le è stato attribuito il relativo ed ulteriore punteggio, forse a causa di un errorea valutazione della domanda ovvero di una illegittima ed arbitraria pretermissione del titolo.

In ogni caso, atteso il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'ulteriore punteggio per il possesso di altro titolo di studio oltre a quello indicato quale necessario per l'accesso alla suddetta classe di concorso, al Miur e/o per esso all'ufficio scolastico di competenza dovrà essere imposta la correzione del punteggio complessivo che le è stato attribuito con riferimento alla disciplina di insegnamento B014.

Poichè tale titolo è suscettibile di valutazione con l'attribuzione di 3 punti indipendentemente dalla fascia di collocazione, essendo



previsto come titolo valutabile sia dalla Tabella A5 che dalla Tabella A6, adottate rispettivamente per la I e per la II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP), alla ricorrente dovrà esserle riconosciuto l'ulteriore punteggio sia che dovrà essere inserita nella I fascia, come da lei richiesto con il presente ricorso, sia che dovrà rimanere nella II fascia in cui attualmente risulta inserita.

\*\*\*\*\*

### **Sulla domanda cautelare**

Il fumus è nei motivi.

Quanto al periculum in mora si evidenzia che la mancata collocazione della ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI le impedisce di poter essere destinataria di incarichi di supplenza annuale e dunque di poter svolgere l'attività di docente in un contesto di insegnamento ben diverso, atto a consentirle l'esercizio di un'attività professionale piena, ossia comprensiva di programmazione oltre che di insegnamento.

La mancata concessione dell'invocato provvedimento cautelare le precluderebbe, inoltre, di poter ottenere migliori punteggi con il rischio concreto di essere scavalcata in graduatoria dalle colleghe che pur in possesso degli stessi titoli abilitativi beneficiano del giusto inserimento in graduatoria.

Attesi i tempi normalmente necessari per la definizione del giudizio di merito, la dott.ssa Gagliani rischierebbe di non riuscire ad ottenere la corretta collocazione nelle graduatorie, con intuibili



pregiudizi non solo di ordine economico ma anche sotto il profilo professionale. Va da sé che un siffatto pregiudizio risulterebbe non risarcibile per equivalente stante che impatterebbe sulla professionalità della ricorrente, lesa dalla compromissione della possibilità di svolgere l'attività lavorativa.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra esposto, l'istante *ut supra* rappresentata e difesa,

### **Chiede**

In via preliminare: che con decreto *inaudita altera parte* ex art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c. sia ordinato ai resistenti di inserire la ricorrente nella I fascia delle Gps e nella II fascia delle GI essendo in possesso di titolo abilitante costituito dal titolo di accesso alle specificate classi di concorso e dei 24 crediti formativi.

In subordine: che, sentite le parti e assunti eventualmente gli atti istruttori ritenuti indispensabili, si provveda ex art. 700 c.p.c. ad ordinare al Miur e/o per esso all'Urs Sicilia e/o all'Usr Sicilia Ambito Territoriale di Messina di inserire la ricorrente nella I fascia delle Gps e nella II fascia delle GI essendo in possesso di titolo abilitante costituito dal titolo di accesso alle specificate classi di concorso (A032, *Scienze della geologia e della mineralogia*; A034, *Scienze e tecnologie chimiche*; A041, *Scienze e tecnologie informatiche*; A047, *Scienze matematiche applicate*; A060, *Tecnologia nella scuola secondaria di 1° grado*; B014, *Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni*) e dei 24 crediti formativi, occorrendo previo incremento del punteggio in



relazione alla classe di concorso B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni) per le ragioni di cui al precedente 3° motivo di ricorso.

Nel merito

1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella I fascia delle Gps e nella II fascia delle GI essendo in possesso di titolo abilitante costituito dal titolo di accesso alle specificate classi di concorso e dei prescritti 24 crediti formativi.

2) Accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto della ricorrente all'incremento del punteggio ottenuto con riferimento alla classe di concorso B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni), essendo in possesso di laurea in Ingegneria per la sicurezza e dunque di un titolo suscettibile di autonoma valutazione e legittimante l'attribuzione di punti 3 in base alle allegate tabelle A5 e A6 contenenti i titoli valutabili per il personale insegnante teorico pratico.

3) Emettere ogni altra necessaria e conseguenziale statuizione statuizione.

3) Con vittoria di spese e compensi di causa.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 DPR 115/02 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e, pertanto, trattandosi di materia di lavoro sconta un contributo unificato pari ad euro 259,00.*

Si producono documenti come da indice di fascicolo.

San Fratello, lì 28.09.2022



Avv. Francesco Nicosia

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI  
LITISCONSORTI

Il sottoscritto procuratore chiede che, considerato il numero dei controinteressati e la oggettiva difficoltà di reperire l'indirizzo di ciascuno di essi, sia autorizzata la notifica tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del Miur o dell'Usr Sicilia, ambito Territoriale di Messina.

San Fratello, lì 28.09.2022

Avv. Francesco Nicosia

